

Srl semplificata, il risparmio c'è ma è solo iniziale, non a regime

Pagine a cura
di LUCIANO DE ANGELIS
E CRISTINA FERIOZZI

Soci giovani, nessun capitale ed esenzione da oneri notarili e altre spese in sede di costituzione. Sono i tratti salienti della nuova srl semplificata che, con la definitiva approvazione del decreto «liberalizzazioni» ha trovato, si ritiene, la sua veste definitiva.

Tecnicamente è disciplinata da uno specifico articolo (il 2463-bis del codice civile), anche se, per poter trovare concreta applicazione necessiterà della emanazione di un apposito decreto interministeriale che andrà a disciplinarne lo «statuto Standard».

Ecco le caratteristiche principali del nuovo istituto che presenta profili di interesse, ma anche criticità che se non verranno in qualche modo superate attraverso correzioni legislative o regolamentari potrebbero limitarne la concreta utilizzazione.

Compagnie societaria e capitale minimo. La società a responsabilità limitata semplificata (d'ora innanzi srls) potrà essere costituita attraverso contratto plurilaterale (cioè accordo di più soci) o atto unilaterale, configurandosi, quindi, anche la possibilità che la stessa possa essere costituita da un unico socio (srl semplificata unipersonale).

La compagnia societaria si connota per tre aspetti specifici: 1) i soci dovranno essere necessariamente persone fisiche con preclusione, quindi alla possibilità che quote di partecipazione siano detenute da altra tipologia societaria; 2) i soci persone fisiche alla data della costituzione non dovranno aver superato i 35 anni di età anagrafica; 3) ai soci

Gli aspetti salienti della srl semplificata

Forma del contratto	L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico ma senza oneri notarili e in esenzione da diritti di bollo e segreteria.
Soci ammessi	Persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età
Capitale sociale	Può essere limitato ad un euro e deve rimanere al di sotto dei 10.000 euro. Il capitale deve essere conferito in denaro e versato nelle mani degli amministratori.
Amministrazione	Gli amministratori devono essere necessariamente scelti fra i soci.
Cessione di quote	Le quote sociali non possono essere cedute a soggetti che abbiano più di 35 anni di età
Statuto standard	È previsto, entro 60 giorni dalla conversione definitiva del decreto, un decreto interministeriale con cui verranno fissati i requisiti dei soci e lo statuto standard della società.
Vigilanza del notariato	Il Consiglio nazionale del notariato deve vigilare sulla corretta e tempestiva applicazione delle nuove disposizioni di legge da parte dei propri iscritti.
Applicazione delle altre norme in tema di srl	Per quanto non previsto dall'art. 2463-bis c.c. si applicano, in quanto compatibili, le altre norme in tema di srl contemplate dal codice

della srls non sarà preclusa la partecipazione ad altre tipologie societarie dello stesso tipo o di tipo diverso.

Nell'atto costitutivo si chiede la chiara identificazione, dei soci o dell'unico socio attraverso l'indicazione del nome, data di nascita, domicilio e cittadinanza, la quale non sarà limitata a quella italiana. Ovviamente, nell'atto dovrà indicarsi la quota sottoscritta da ciascun socio.

La seconda vicenda connotativa la srls è che ai soci non è richiesto di versare un capitale minimo, mentre viene previsto

un limite massimo alla capitalizzazione. Tre risultano, in merito al capitale, le particolarità della srls:

a) è ammessa la costituzione della società anche attraverso il versamento del capitale (simbolico) di un euro da suddividere fra soci;

b) è previsto un capitale massimo in quanto il capitale sociale dovrà rimanere al di sotto dei 10 mila euro;

c) il capitale conferito dovrà essere versato integralmente anche nelle società unipersonali, ma lo stesso anziché essere versato in

banca dovrà essere consegnato nelle mani degli amministratori;

d) il capitale dovrà essere versato integralmente in denaro. Non sono quindi ammessi conferimenti di crediti, di beni in natura, la sostituzione del versamento con polizze fideiussorie o assicurative o fideiussioni bancarie neppure a garanzia di prestazioni d'opera o servizi a favore della società.

I costi. La costituzione di società sarà esentata da alcune spese, ma non tutti i costi saranno evitati. In primo luogo si evidenzia come, il terzo comma

dell'art. 2463-bis c.c. preveda che la società, pur da costituirsi per atto pubblico, non preveda oneri notarili. Inoltre, si dispone che il deposito nel registro imprese dell'atto costitutivo di srl, da effettuarsi mediante comunicazione unica, sia escluso dal pagamento del diritto di segreteria (euro 92,60) e dell'imposta di bollo (euro 65,00).

Lagevolazione poi, permette di scontare l'imposta di bollo da calcolare sulle pagine dell'atto (euro 14,62 ogni 100 righe o 4 pagine), nel complesso si può ottenere un concreto risparmio di circa 800/900 euro.

Le attuali disposizioni normative, di contro a oggi, non esentano la società dal versamento del diritto annuale (euro 200,00) di iscrizione alla Cciaa, da pagare sia in fase iniziale che ripetutamente negli anni a seguire. Stessa sorte, non essendo espressamente menzionata nelle esenzioni dovrebbe prevedersi per l'imposta di registro di 168 euro (in applicazione dell'art. 10 del dpr 131/1986 e dell'art. 4 della tariffa, parte I), che dovrà versarsi al deposito dell'atto all'ufficio del Registro.

Resta, inoltre, dovuta la tassa annuale (concessione governativa) per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali pari a euro 309,87 (art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al dpr n. 641/1972). Non rientra, infatti, fra le esenzioni l'obbligo di procedere al versamento della stessa per la srl semplificata.

In definitiva rispetto al costo previsto per la costituzione di una normale srl con capitale minimo sembra ipotizzabile ritenere uno sconto degli oneri intorno al 50%-60% (da 1.500/1.800 euro a 7-800 euro).